

Una legge pericolosa approvata con la fiducia nel silenzio di tutti

Droga, via all'era del libero spaccio

Alfredo Mantovano

Cerignola (Foggia), 21 maggio 2004. P.L. viene trovato con un chilo e 620 grammi di cocaina, che la perizia poi accerterà idonei a confezionare 5.500 dosi. Viene arrestato e nel novembre 2004 condannato dal G.i.p. di Foggia a otto anni di reclusione. Nel processo la difesa sostiene che la cocaina che lui deteneva era per uso personale, che l'aveva acquistata in Colombia, e che l'aveva portata con sé in Italia occultandola fra strumenti sanitari in uno zainetto. P.L. impugna la sentenza e nel settembre 2005 la Corte di appello di Bari lo assolve con la formula che il fatto non costituisce reato.

La sentenza, richiamata la giurisprudenza della Cassazione in materia, afferma che spettava all'accusa dimostrare un uso diverso da quello personale; che dal concetto di uso personale non può escludersi aver costituito una «scorta» per sé; che il criterio della quantità non è di per sé solo rivelativo di attività di spaccio; che P.L. non portava alcun bilancino, eccetera.

Sentenze di questo tipo non erano rare fino al 2006: costituivano l'eco di un tratto tollerante verso la droga, si inserivano nel solco della prima legge intervenuta nel settore, nel 1975, a sua volta riflesso dell'ideologia sessantottina, e concorrevano alla moltiplicazione dello spaccio e del consumo. Nel febbraio 2006 la festa viene interrotta: con l'approvazione della legge Fini-Giovanardi per ogni sostanza stupefacente viene fissato un limite quantitativo (per la cocaina, 250 mg), al di sotto del quale si applicano soltanto sanzioni amministrative, ma oltre il quale scattano le sanzioni penali, se pure con criteri di gradualità e con misure alternative alla detenzione più ampie, correlate a percorsi di recupero. Grazie a quella legge, che contiene altre modifiche di peso, prima fra tutte la eliminazione dell'antiscientifica distinzione fra droghe «leggere» e «pesanti», negli anni seguenti si sono registrati, a dispetto di alcune falsificazioni mediatiche, risultati positivi in termini di dimezzamento dei morti per uso di stupefacenti, di decremento dei consumi, di aumento dei recuperi.

Adesso la «festa» riprende, grazie alla sequenza costituita dalla sentenza di febbraio della Corte costituzionale, dal decreto legge del Governo di marzo, dalle aggiunte inserite dalla Camera ad aprile, dal voto finale dato dal Senato due giorni fa, e soprattutto dall'inquietante silenzio che ha avvolto il merito del provvedimento. Sono quattro i profili di maggior danno che deriveranno dalle nuove norme:

a. il ripristino della non punibilità quando vi è l'«uso personale». Nella restaurata formulazione, questa destinazione, desunta da elementi, oltre il limite di quantità, come le «modalità di presentazione» della droga, il «confezionamento frazionato» o «altre circostanze dell'azione», fa rivivere la giurisprudenza mirabilmente rappresentata dalla sentenza della Corte di appello di Bari. Sarà il caso di non creare problemi a chi fa il su e giù dalla Colombia, e non solo, portando con sé chili di polvere

bianca;

b. la depenalizzazione di fatto dello spaccio, grazie a un emendamento proposto dal Governo e approvato dalla Camera, che fa scendere la sanzione per la cessione qualificata «di lieve entità» da un minimo di sei mesi a un massimo di quattro anni di reclusione (rispetto al minimo di un anno e al massimo di cinque prima in vigore). Il nuovo tetto massimo impedisce l'arresto obbligatorio di chi sia colto nell'atto di spacciare; il nuovo limite minimo permette, con le attenuanti generiche e con le diminuenti degli eventuali patteggiamento o rito abbreviato, di ridurre la pena anche a tre mesi, e quindi di convertirla in sanzione pecuniaria. Ergo: chi spaccia per strada rischia molto meno di essere arrestato e, se processato, se la cava pagando un ticket. Nel calcolo costi-benefici, conviene spacciare;

c. il ripristino della distinzione fra droghe «pesanti» e «leggere», su cui ci si è soffermati nelle settimane passate, che farà la fortuna della «cannabis» geneticamente modificata, con principio attivo che può giungere a 30 volte quello della pianta naturale, e con effetti devastanti soprattutto sui minori;

d. la soppressione di fatto del Dipartimento antidroga della Presidenza del Consiglio. Il Parlamento ne ha trasferito le competenze all'Istituto superiore di sanità: nella imminente eliminazione delle strutture inutili, che sorte avrà un dipartimento così depotenziato? Eppure ha svolto un ruolo importante, di coordinamento dell'attività antidroga di larga parte dei ministeri: il suo direttore viene punito per avere illustrato al Parlamento, nel corso delle audizioni, i risultati positivi della Fini-Giovanardi e la non leggerezza della cannabis in commercio.

Questi dati obiettivi non hanno scoraggiato i fautori della demolizione della legge del 2006, né hanno motivato coloro da cui ci si sarebbe attesi una difesa più convinta di quelle norme. Dopo che essi sono stati resi noti all'avvio del lavoro in Commissione alla Camera, il resto della discussione - Aula della Camera, Commissioni e Aula del Senato - è andato di corsa, con due voti di fiducia che hanno impedito l'esame di emendamenti migliorativi. Sconcerta constatare che sulle pagine dei giornali e nello zapping fra i tg, ha avuto spazio maggiore il camice che il senatore Berlusconi indossava svolgendo i «servizi sociali». Non un talk show, che pure ci sarebbe stato tutto, se non altro per i milioni di assuntori di droga che vivono in Italia e per le ricadute che le nuove norme avranno anzitutto su di loro; per non dire dell'effetto insicurezza sociale, della quale è ragionevole prevedere l'impennata. Non un servizio di approfondimento sui tg degno di questo nome. Non una paginata stampata, con la descrizione di che cosa cambia. Pare quasi che l'elevata qualità della cannabis in circolazione oggi cominci già a produrre effetti soporiferi. In attesa che il logo dello spinello libero diventi il simbolo più adeguato per una Nazione che va in fumo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

